

(giurisprudenza)

609-ter. Circostanze aggravanti.

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui *all'articolo 609-bis* sono commessi:

- 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
- 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
- 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
- 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci [*c.p. 734-bis; c.p.p. 392, 398*] ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Articolo aggiunto dall'*art. 4, L. 15 febbraio 1996, n. 66* (Gazz. Uff. 20 febbraio 1996, n. 42).
L'art. 16 della stessa legge, come modificato dall'*art. 15, L. 3 agosto 1998, n. 269*, ha così disposto:
«1. L'imputato per i delitti di cui agli *articoli 600-bis, secondo comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale* è sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime».